



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

<input type="checkbox"/> ORIGINALE
<input type="checkbox"/> COPIA

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

del 11.02.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, AI SENSI DEL COMMA 3-BIS ART. 24 - LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12,15 nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
PIGAT	Luciano	Sindaco	X	
MARZORATTI	Stefano	Vice Sindaco	X	
FIORINO	Nadia	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale reggente dott. Gabrio MAMBRINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il geom. Luciano Pigat assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, AI SENSI DEL COMMA 3-BIS ART. 24 - LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, i seguenti articoli:

- **Art. 3, comma 1:** I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dal presente codice.
- **Art. 4:** La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
- **Art. 7, comma 1:** Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
- **Art. 45, comma 1:** I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
- **Art. 63, comma 2:** Le pubbliche amministrazioni progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
- **Art. 63, comma 3-bis:** A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le pubbliche amministrazioni, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
- **Art. 63, comma 3-quater:** Le pubbliche amministrazioni, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
- **Art. 64, comma 2-ter:** Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
- **Art. 65, comma 1:** Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
 - b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
 - c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le

modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di PEC-ID.

VISTO ALTRESI':

il comma 3 art. 24 della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), che testualmente recita:

“3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.”

il comma 3-bis art. 24 LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), che testualmente recita:

“3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (16-02-2015), le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”.

VISTO INOLTRE il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24/10/2014, *"Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"*;

VISTO INOLTRE il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, *"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*.

VISTO ED ESAMINATO lo schema del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e compilazione *on-line* da parte di cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni al Comune, allegato al presente atto sub “A”.

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere tecnico	Favorevole	10.02.2015	Gabrio Mambrini	f.to

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) DI ADOTTARE ED APPROVARE il piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e compilazione *on-line* da parte di cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni al Comune, elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 3 bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, e riportato in allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI PUBBLICARE il Presente Piano di Informatizzazione all'Albo Pretorio e sul Sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente;

4) DI DARE ATTO di procedere all'esecuzione delle previsioni di digitalizzazione dei procedimenti secondo la tempistica contenuta nel piano.

Successivamente, vista l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale reggente
f.to Dott. Gabrio MAMBRINI

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line a decorrere dal ...05 marzo 2015..

Il Segretario Comunale Reggente
f.to dott. Gabrio MAMBRINI

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale reggente
f.to dott. Gabrio MAMBRINI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Biandrate, _____

Il Segretario Comunale reggente
f.to dott. Gabrio MAMBRINI